GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 25 agosto 1923** — **Numero 200**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estaro *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi. . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della **Gazzetta Ufficiale** *presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze (Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. 1797.
Estensione delle leggi sulla proprietà industriale alle Nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Guardasigilli Ministro della giustizia e degli affari di culto e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno valore:

la legge 30 ottobre 1859, n. 3731 sulle privative industriali;

la legge 30 agosto 1868, n. 4577 concernente i marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio;

la legge 30 agosto 1868, n. 4578 sui disegni e modelli di fabbrica;

la legge 4 agosto 1894, n. 376 che modifica quella del 30 ottobre 1859, n. 3731 sulle privative industriali;

la legge 16 luglio 1905, n. 423 concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

il R. decreto 19 aprile 1906, n. 204 che porta disposizioni relative alla applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423 concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

la legge 30 giugno 1912, n. 740, art. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 concernente la tutela dei segni internazionali di neutralità (Croce Rossa);

il R. decreto 20 marzo 1913, n. 526 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577 sui marchi e segni distintivi di fabbrica;

la legge 6 aprile 1913, n. 285 che rende esecutivo il testo di Washington delle convenzioni di Parigi e Madrid;

il R. decreto 28 dicembre 1902, n. 561 che approva il regolamento per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio;

il R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237 che approva il nuovo regolamento per la applicazione della legge sulle privative industriali;

il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 54 che approva il nuovo regolamento della legge concernente i disegni e modelli di fabbrica;

il R. decreto 28 gennaio 1915, n. 49 sulle espropriazioni dei diritti di privativa da parte dello Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per uso militare;

il decreto Luogotenenziale 19 marzo 1916, n. 500 che autorizza l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad espropriare diritti di privativa industriale;

il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 279 che estende a tutti i titolari di brevetti le facilitazioni concesse in materia di privative industriali dei trattati di pace di Versaglia e di San Germano, e proroga temporaneamente le licenze di uso concesse con disposizioni eccezionali durante la guerra.

Avranno anche effetto nelle nuove provincie tutti gli altri accordi internazionali che hanno attualmente effetto nello Stato in materia di privative industriali, di disegni e modelli e di marchi di fabbrica e di commercio.

Art. 2.

I diritti di privativa industriale, nonchè quelli sui modelli, disegni e marchi, sorti nelle nuove provincie sotto il cessato regime, ed ivi validamente esistenti il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro efficacia purchè le registrazioni esistenti in ordine a tali diritti presso l'ufficio delle patenti di Vienna, le competenti Camere di commercio od i competenti uffici del cessato regime, vengano inscritte entro sei mesi a cura dell'interessato, presso l'ufficio della proprietà intellettuale del Ministero dell'industria e commercio in Roma.

Lo stesso trattamento avranno i diritti che erano in vigore il 3 novembre 1918 e sono decaduti per il solo fatto del mancato pagamento delle tasse.

Per compiere qualsiasi atto o formalità necessari a conservare od a ottenere i diritti di cui al presente articolo è concessa una proroga, in prosecuzione di quelle stabilite dal trattato di San Germano, che si estenderà fino a sei mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Le tasse arretrate saranno pagate presso gli uffici del Registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi italiane per i diritti di pari anzianità, senza che siano dovuti nuovi diritti.

Art. 3.

I diritti iscritti secondo l'articolo precedente restano regolati dalle leggi sotto il cui impero ebbero origine, salvo le seguenti modificazioni:

1° Le tasse annuali da pagare sono quelle stabilite dalle corrispondenti leggi italiane per diritti di pari anzianità, e saranno pagate nei modi e termini da queste fissati;

2° L'ufficio della proprietà intellettuale si limiterà a registrare sia l'originaria iscrizione, sia tutte le iscrizioni successive che a loro rischio e pericolo gli interessati chiederanno di operare in calce alla iscrizione originaria senza mai procedere di ufficio nè ad iscrizioni nè ad atti di altra natura previsti dalla legge straniera.

Se l'iscrizione sarà richiesta da persona diversa dal titolare, l'ufficio ne informerà il titolare, che potrà fare opposizione entro trenta giorni con effetto sospensivo convenendo il richiedente innanzi ad un collegio costituito da tre membri giuristi della commissione di cui all'art. 43 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731;

3° Ogni controversia sugli effetti delle iscrizioni, sulle eventuali cancellazioni ed in generale sulla validità ed efficacia dei diritti è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Quando le leggi del cessato regime stabilivano la competenza dell'ufficio delle patenti (Patentamt) e del Tribunale delle patenti (Patentgerichtshof) sono rispettivamente competenti il Tribunale civile di Roma e la Corte di appello di Roma;

4° La durata delle privative industriali e delle privative per disegni e modelli chieste prima della entrata in vigore del presente decreto, sarà regolata dalle leggi del cessato regime. I diritti derivanti dalla registrazione dei marchi dureranno senza limiti di tempo e senza bisogno di rinnovazione, ma, dal giorno in cui la registrazione dovrebbe essere rinnovata secondo le leggi del cessato regime, i diritti stessi saranno regolati dalle leggi italiane;

5° Per i diritti del pubblico a prendere visione e copia di registrazioni, di descrizioni e documenti, e per le relative tasse, si applicherà esclusivamente la legge italiana.

Art. 4.

Le domande in corso nelle nuove provincie dovranno essere rinnovate senza spesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto in conformità delle disposizioni delle leggi italiane. Gli attestati verranno rilasciati in base alle domande rinnovate, con effetto nelle nuove e nelle vecchie provincie, ma per l'intervallo decorso fra la prima domanda e la rinnovazione verrà accordata la tutela concessa durante il termine di priorità della convenzione internazionale di Parigi nel testo di Washington attualmente in vigore.

Art. 5.

Colui che può chiedere la iscrizione dei diritti ai sensi dell'art. 2, ha facoltà, nell'atto in cui richiede l'iscrizione, di domandare altresì l'estensione dei suoi diritti alle vecchie

provincie, a suo rischio e pericolo, e salvi i preesistenti diritti dei terzi.

Per tale domanda sarà dovuta una tassa fissa per le privative industriali di L. 50, per i marchi di L. 30, e per i modelli e disegni di L. 10.

L'ufficio della proprietà intellettuale registrerà la domanda di estensione insieme con quella di iscrizione rilasciando unico certificato. Nel registro e nel certificato porrà questa nota:

« Da valere anche nelle nuove provincie ».

I diritti così nascenti nelle vecchie provincie saranno totalmente regolati dalle leggi italiane in vigore, fermo restando che l'estensione non avrà effetto se l'oggetto dell'attestato sia nelle vecchie provincie caduto in dominio pubblico.

Per mantenere in vigore tali diritti valgono le tasse stabilite nell'articolo 3, n. 1.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i diritti esistenti in forza di attestati già concessi nelle vecchie provincie possono essere estesi nelle nuove provincie col pagamento di una tassa fissa per le privative industriali di L. 50, per i marchi di L. 30 e per i disegni e modelli di L. 10. L'estensione non avrà effetto se l'oggetto dell'attestato sia già nelle nuove provincie caduto in dominio pubblico restando salvi in ogni caso i diritti preesistenti pei terzi, in base alle leggi del cessato regime.

Art. 7.

Gli attestati che si concederanno sulle domande in corso già presentati nelle antiche provincie, avranno effetto per le provincie antiche e nuove, ai sensi delle leggi italiane vigenti, ma nelle nuove provincie non avranno effetto se alla data della domanda l'oggetto di essa sia già caduto in dominio pubblico.

Restano in ogni caso salvi i diritti preesistenti dei terzi nelle nuove provincie.

Art. 8.

Sono considerate valide agli effetti del presente decreto le domande per brevetti depositate dopo il 3 novembre 1918 presso i Commissariati generali, i Commissariati e le Camere di commercio delle nuove provincie.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 184. — GISCI.

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. 1798.
Estensione delle leggi sui diritti di autore alle Nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari di culto e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono pubblicati e avranno vigore:

il testo unico delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª);

il regolamento per l'applicazione di esso, pubblicato con R. decreto di pari data n. 1013 (serie 3ª);

la legge 4 ottobre 1914 che dà esecuzione alla convenzione internazionale del 13 novembre 1908, per la protezione della proprietà letteraria ed artistica.

A partire dalla data suddetta verrà esteso ai territori indicati l'effetto che spiegano sul rimanente territorio del Regno tutti gli altri atti internazionali vigenti fra l'Italia ed altri Paesi, che direttamente od indirettamente regolano i diritti di autore.

Art. 2.

Le leggi di cui all'articolo precedente si applicheranno anche alla tutela dei diritti di autore su opere pubblicate nei territori ivi indicati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto e finora tutelati dalla preesistente legge austriaca 26 dicembre 1895 R. G. B., n. 197 e dalla convenzione italo-austriaca per la proprietà letteraria ed artistica 8 luglio 1890, legge e convenzione che si considerano non mai venute meno e mantenute integre nei loro effetti rispetto ai detti territori.

Ove la legge preesistente assicuri ai diritti di cui al precedente capoverso una durata maggiore di quella ammessa dalle leggi promulgate col presente decreto, tale durata potrà tuttavia essere invocata se i diritti stessi non sono ancora estinti all'entrata in vigore del presente decreto.

Se inoltre si tratti di diritti tutelati dalla legge preesistente e non riconosciuti da quelle promulgate con il presente decreto, per tali diritti potrà ancora essere invocata la legge preesistente.

Art. 3.

I diritti di cui al precedente articolo saranno riconosciuti e tutelati secondo le norme indicate nello stesso articolo tanto nei territori annessi quanto in tutto il restante territorio del Regno, senza che occorra l'adempimento di alcuna formalità, salvo quelle prescritte dall'art. 14 testo unico 19 settembre 1882, n. 1012, serie 3ª e del regolamento per la sua applicazione, per ottenere la tutela preventiva della pubblica rappresentazione o esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo.

Art. 4.

Le copie e le riproduzioni, delle quali finora non era proibito lo spaccio, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere smerciate anche in seguito.

Gli apparecchi per la moltiplicazione e per la riproduzione, gli stampi, i modelli, le pitture, le pietre e le forme esistenti in detto momento e la cui preparazione non era finora vietata, potranno essere ancora adoperati per un periodo di quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. Però lo smercio delle copie e riproduzioni esistenti e l'ulteriore uso di detti apparecchi sono consentiti unicamente se di essi, in seguito a richiesta avanzata entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, siano accertate l'esistenza e l'identità a mezzo di un inventario da farsi dall'autorità del luogo dove si trovano e di un marchio speciale da imprimersi a cura della medesima.

Art. 5.

L'estratto dei registri dei diritti di autore per opere pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nei territori di cui all'art. 1 senza indicazione del nome dell'autore o con un pseudonimo, prescritto dal parag. 44 della legge 26 dicembre 1895, n. 196 e dall'ordinanza del 29 dicembre 1895 B. L. I., n. 198 sarà tenuto dall'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, con norme che saranno emanate con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI - A. DE' STEFANI - OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 185.

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1737.
Contributo scolastico del comune di Orbassano.

N. 1737. R. decreto 6 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Orbassano, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6270.39 col R. decreto 14 gennaio 1915, numero 618, è elevato a L. 6894.39, a decorrere dal 15 ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 124. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1754.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Prati, di Trento.

N. 1754. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « G. Prati » di Trento, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 141. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1755.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica di Livorno.

N. 1755. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica di Livorno, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 142. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1756.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica di Varese.

N. 1756. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica di Varese, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 143. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1757.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Dettori, di Cagliari.

N. 1757. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Dettori » di Cagliari, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 144. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1758.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica Amedeo di Savoia, di Bergamo.

N. 1758. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Amedeo di Savoia » di Bergamo, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 145. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1759.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica G. Gimma, di Bari.

N. 1759. R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « G. Gimma » di Bari, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 146. — GISCI.

REGIO DECRETO 19 luglio 1923, n. 1760.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica di Chiaravalle.

N. 1760. R. decreto 19 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica di Chiaravalle (Ancona), e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 147. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1761.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola normale di Piazza Armerina.

N. 1761. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, è eretta in ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale di Piazza Armerina, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 148. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1762.
Istituzione in Torino di un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche.

N. 1762. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Torino un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con giurisdizione sul territorio del Comune omonimo, in sostituzione di quello già istituito e che non si trova in condizione di funzionare.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 149. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1763.
Estensione della giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, di Spezia.

N. 1763. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, la giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con sede in Spezia, è estesa a tutto il territorio del circondario.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 150. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1764.
Estensione di competenza per materia del collegio di probiviri per le industrie tessili, di Saluzzo.

N. 1764. R. decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, la competenza per materia del collegio di probiviri per le industrie tessili, istituito in Saluzzo col R. decreto 7 agosto 1919, n. 1572, è estesa alle industrie del vestiario e dell'abbigliamento.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 151. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Mascali (Catania), Pratella (Caserta), Sambuca Zabut (Girgenti), Monterinaldo (Ascoli Piceno), Posina (Vicenza), Sant'Agata dei Goti (Benevento) e Chieti.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Mascali (Catania), Pratella (Caserta), Sambuca Zabut (Girgenti), Monterinaldo (Ascoli Piceno), Posina (Vicenza), Sant'Agata dei Goti (Benevento) e Chieti.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Mascali (Catania), Pratella (Caserta), Sambuca Zabut (Girgenti), Monterinaldo (Ascoli Piceno), Posina (Vicenza), Sant'Agata dei Goti (Benevento) e Chieti, per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri decreti in data 8, 19 e 29 aprile u. s., con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Mascali (Catania), Pratella (Caserta), Sambuca Zabut (Girgenti), Monterinaldo (Ascoli Piceno), Posina (Vicenza), Sant'Agata dei Goti (Benevento) e Chieti;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Mascali, Pratella, Sambuca Zabut, Monterinaldo, Posina, Sant'Agata dei Goti e Chieti, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 13 agosto 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Vincenzo Vanni, nato a Poggibonsi il 3 aprile 1874 da Giuseppe e da Elvira Profeti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Vincenzo Vanni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione I) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Vincenzo Vanni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Alfreda Barsanti, nata a Livorno il 4 gennaio 1884 da Alfredo e da Ines Carozzi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Alfreda Barsanti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione I) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Alfreda Barsanti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE
(*Terza pubblicazione*).

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono 5 % quinquennale, sesta emissione, n. 1144 di L. 27,000 è stato erroneamente intestato a Pandini Achille e Maria-Cristina fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Marabelli Camilla, così quelli della 11ª emissione, numero 522 di L. 14,000, n. 523 di L. 45,500 e n. 524 di L. 50,000 sono stati erroneamente intestati a Pandini Maria-Cristina fu Giovanni, minore, ecc., mentre dovevano invece intestarsi il primo a Pandini Achille e Cristina-Maria fu Giovanni, ecc., e gli altri due a Pandini Cristina-Maria, ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 4 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

E' stato dichiarato che i buoni triennali 5 %, undecima emissione, n. 84, di L. 35,600, e n. 85 di L. 11,900 sono stati erroneamente intestati a Novara Mario di Carlo Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, mentre dovevano intestarsi a Novara Mario di Giovanni, minore, ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, ai termini dello art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 10 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

E' stato dichiarato che i buoni triennali 5 %, undecima emissione, n. 2090 di L. 3400 è stato erroneamente intestato ad Agazzi Marcello fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Emanuelli Caterina vedova di Agazzi Francesco, mentre doveva invece intestarsi ad Agazzi Leone-Marcello, minore, ecc. (il resto come sopra).

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione del buono suddetto.

Roma, 6 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 22 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	132 13	Belgio	105 04
Londra	105 27	Olanda	9 10
Svizzera	417 51	Pesos oro	17 05
Spagna	308 87	Pesos carta	7 475
Berlino	0 00055	New-York	23 14
Vienna	0 0325	Oro	446 49
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 09
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	87 29

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 23 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	130 36	Belgio	103 88
Londra	105 95	Olanda	9 15
Svizzera	420 03	Pesos oro	17 20
Spagna	310 33	Pesos carta	7 56
Berlino	0 0005	New York	23 25
Vienna	0 033	Oro	448 61
Praga	68 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 12
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	87 18

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO delle privative per modelli e disegni di fabbrica.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati
23 dicembre 1921	Bianchi Alfredo, a Milano	Modello di fabbrica: Innovazione palle di gomma ricavato da lastra gomma	3453	Volume 34 N. 30
23 » »	Pennacchio Vincenzo, a Milano	Modello di fabbrica: Credenza	3455	» » » 31
22 » »	Bertuzzi Astorre, a Bologna	Modello di fabbrica: Distintivo indicatore Regioni Provincie italiane (D. I. R. P. I.)	3457	» » » 32
16 » »	Streit Wilhelm, a Firenze	Modello di fabbrica: Nuovo giuoco uso tombola accoppiato a réclame	3458	» » » 33
12 novembre »	Grassellini Lamberto, a Firenze	Modello di fabbrica: Cesoie a nuovo modello in acciaio atte ad uso militare	3459	» » » 34
25 » »	Bresaola Aldo (ditta Calzificio lombardo), a Milano	Modello di fabbrica: Scaffale porta calze	3460	» » » 35
9 dicembre »	Cavallotti Vittorio, a Milano	Modello di fabbrica: Astuccio a due celle rispettivamente per sigari e fiammiferi	3461	» » » 36
2 gennaio 1922	Mariani & C. (ditta), a Roma	Modello di fabbrica: Spalliera di letto	3463	» » » 37
23 » »	Odling Frederic J., a Carrara	Modello di fabbrica: Lapide per tombe	3465	» » » 38
23 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Piedistallo per usi diversi	3466	» » » 39
23 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide	3467	» » » 40
23 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Croce da tomba	3468	» » » 41
23 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide da tomba	3469	» » » 42
23 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide per tombe	3470	» » » 43
23 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide per tomba	3471	» » » 44
24 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Croce per tombe	3472	» » » 45
26 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide per tomba	3473	» » » 46
26 » »	Lo stesso	Modello di fabbsica: Lapide per tomba	3474	» » » 47
26 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide per tomba	3475	» » » 48
26 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Lapide per tomba	3476	» » » 49
3 » »	Pirelli & C. (ditta), a Milano	Modello di fabbrica: Suola in gomma per calzature	3477	» » » 50
19 » »	Allion Jack, a Milano	Modello di fabbrica: Quadro a casello per pubblicità in alberghi ed in luoghi pubblici in genere	3480	» » » 51
30 » »	Pirelli & C. (ditta), a Milano	Modello di fabbrica: Suola in gomma per calzature	3481	» » » 52
5 » »	Riesenfeld Theodor, a Vienna	Modello di fabbrica: Linguetta di appoggio per cassetta suscettibile di essere aperta o chiusa mediante pressione su una leva	3482	» » » 53
18 » »	Massimino Aurelio, a Napoli	Modello di fabbrica: Modello di bottiglia	3498	» » » 54
20 febbraio »	Pallaroni Piero, a Milano	Modello di fabbrica: Quadro a caselle per pubblicità in alberghi ed in luoghi pubblici in genere	3499	» » » 55
20 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Quadro a caselle per pubblicità in alberghi ed in luoghi pubblici in genere	3500	» » » 56
20 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Quadro a caselle per pubblicità in alberghi od in luoghi pubblici in genere	3501	» » » 57
20 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Quadro a caselle per pubblicità in alberghi ed in luoghi pubblici in genere	3502	» » » 58
20 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Quadro a caselle per pubblicità in alberghi ed in luoghi pubblici in genere	3503	» » » 59
20 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Quadro a caselle per pubblicità in alberghi ed in luoghi pubblici in genere	3504	» » » 60

Roma, 31 maggio 1923.

Il direttore: GIULIOZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 30, dal 23 al 29 luglio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale	—	1	—	1
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	1	1	1	1
Id.	Oristano	—	1	—	1
Campobasso	Larino	1	1	1	1
Como	Lecco	—	1	—	1
Id.	Varese	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	2	—	2
Foggia	Bovino	—	1	—	1
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	2
Napoli	Castellammare	—	3	—	3
Id.	Napoli	—	2	—	2
Novara	Novara	—	3	—	3
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Id.	Melfi	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Vallo Lucania	1	—	2	—
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Id.	Torino	—	3	—	3
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		8	30	9	31
Carbonchio sintomatico.					
Campobasso	Isernia	—	1	—	5
Modena	Modena	1	1	1	1
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Merano	—	3	—	4
		2	7	2	12
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Id.	Acqui	1	1	1	1
Id.	Asti	4	—	5	—
Id.	Casale	2	—	2	—
Aquila	Aquila	1	1	1	1
Id.	Avezzano	2	1	3	1
Segue: *Afta epizootica.*					
Aquila	Cittaducale	3	1	3	5
Avellino	Avellino	—	2	—	2
Bari	Altamura	4	—	22	—
Bergamo	Bergamo	10	6	22	20
Id.	Clusone	8	1	19	2
Id.	Treviglio	3	—	3	1
Bologna	Bologna	10	2	23	8
Id.	Imola	4	—	17	—
Id.	Vergato	3	—	9	—
Brescia	Brescia	9	8	15	20
Id.	Breno	5	4	6	9
Id.	Chiari	—	2	—	2
Id.	Salò	2	—	6	4
Id.	Verolanuova	2	—	10	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	2
Como	Como	3	3	5	5
Id.	Lecco	14	—	35	1
Id.	Varese	2	—	2	—
Cremona	Casalmaggiore	—	3	—	5
Id.	Cremona	6	—	7	—
Ferrara	Cento	2	—	11	1
Id.	Ferrara	8	—	19	3
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Id.	Pistoia	1	1	1	1
Id.	S. Miniato	—	1	—	2
Forlì	Cesena	2	—	3	1
Id.	Forlì	1	—	1	—
Id.	Rimini	1	—	1	—
Genova	Genova	2	—	6	—
Grosseto	Grosseto	2	—	14	—
Lucca	Lucca	2	3	2	5
Mantova	Mantova	8	11	9	17
Modena	Mirandola	1	1	1	7
Id.	Modena	4	1	8	5
Milano	Abbiategrasso	2	—	2	—
Id.	Lodi	3	—	3	—
Id.	Milano	1	—	1	—
Id.	Monza	1	—	1	—
Novara	Biella	2	4	3	7
Id.	Novara	1	2	3	2
Id.	Palianza	1	—	1	—
Id.	Varallo	2	1	5	1
Id.	Vercelli	1	1	1	1
Palermo	Corleono	1	—	1	—
Padova	Padova	4	2	8	2
Parma	Parma	3	4	6	6
Id.	Borgo S. Donnino	1	—	2	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Id.	Pavia	2	6	2	13
Id.	Voghera	1	—	1	1
Perugia	Orvieto	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	2	—	2
Pisa	Pisa	4	—	5	1
Id.	Volterra	1	1	2	8
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	3	1	6	1
Ravenna	Faenza	2	—	3	4
Id.	Lugo	2	1	2	2
Id.	Ravenna	1	—	3	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	3	—	14	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	5	—	15	—
Rovigo	Adria	1	—	3	—
Id.	Rovigo	1	1	1	2
Sondrio	Sondrio	4	4	8	27
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Aosta	4	1	11	2
Id.	Ivrea	4	—	5	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Torino	Pinerolo	4	—	4	1
Id.	Susa	2	—	4	—
Id.	Torino	8	1	15	3
Trento	Bolzano	2	—	5	—
Id.	Borgo	1	—	2	—
Id.	Cles	1	1	1	1
Id.	Riva	1	—	1	—
Id.	Rovereto	4	—	4	4
Id.	Tione	2	2	2	2
Id.	Trento	2	3	2	5
Udine	Gorizia	1	—	1	—
Id.	Udine	3	—	3	—
Verona	Verona	12	8	16	18
Vicenza	Vicenza	1	4	1	5
		246	109	474	268

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	2	1	16	8
Ascoli Piceno	Ascoli	3	—	7	—
Id.	Fermo	1	—	2	—
Avellino	Ariano	—	1	—	1
Bologna	Bologna	2	—	4	—
Id.	Imola	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Id.	Isernia	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	1	1	5
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	5
Modena	Modena	1	1	1	2
Id.	Pavullo	1	—	1	—
Pola	Capodistria	3	1	8	2
Id.	Pola	—	2	—	2
Id.	Volosca	2	—	7	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Siena	1	—	2	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Trento	Bolzano	—	3	—	7
Id.	Bressanone	—	8	—	11
Id.	Cavalese	—	6	—	10
Id.	Cles	1	5	1	5
Id.	Merano	1	—	2	—
Id.	Rovereto	—	1	—	1
Trieste	Postumia	1	—	4	—
Udine	Cividale	—	1	—	1
Id.	Gorizia	—	4	—	5
Id.	Gradisca	—	2	—	2
Id.	Udine	—	2	—	3
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		24	47	60	77

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
		2	—	2	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari	Bari	2	—	2	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	5	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	3	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
Id.	Castellammare	2	—	8	—
Id.	Napoli	3	—	19	1
Palermo	Palermo	2	—	6	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	3	—	7	—
		23	1	59	2

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari (b)	Bari	2	—	2	1
Id.	Barletta	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta (b)	1	—	1	—
Id.	Piazza Armellina	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	2	—	2
Id.	Larino	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	2
Firenze	Firenze	—	1	—	2
Foggia	Bovino	—	1	—	1
Girgenti	Sciacca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Modena	Modena	2	—	2	2
Napoli	Napoli	2	1	5	5
Id.	Pozzuoli	—	1	—	6
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	2	—
Pesoro Urbino	Urbino	—	1	—	2
Pisa	Volterra	—	1	—	1
Ravenna (b)	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Siena	Siena	—	1	—	2
Teramo (b)	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	7	—	7
		13	33	23	49

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila	Aquila	2	—	3	—
Id.	Avezzano	1	1	1	1
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	1	—
Avellino	Ariano	2	—	2	—
Id.	S. Angelo Lomb.	2	—	5	—
Bari	Altamura	1	—	3	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	1	—	1	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Id.	Isernia	2	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	1
Foggia	Rovigo	—	1	—	4
Id.	Foggia	—	1	—	2
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	2
Id.	Lugo	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Udine	Tolmezzo	—	1	—	1
		19	8	26	14
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila	Aquila	1	1	1	1
Id.	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Id.	Sulmona	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		9	1	14	1
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	6	—	7	—
Id.	Avezzano	6	—	11	—
Id.	Sulmona	4	—	5	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	3
Id.	Foggia	4	—	4	5
Id.	S. Severo	1	—	1	3
Lecce	Taranto	2	—	7	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
		28	—	40	11
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	2	1	3	1
Massa Carrara	Massa	1	—	1	—
		3	1	4	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Influenza del cavallo.				
Girgenti	Girgenti	1	—	6	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		1	1	6	1
	Colera dei polli.				
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	5
Id.	Palmi	1	—	4	3
Teramo	Teramo	—	2	—	3
		1	4	4	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	38	40
Carbonchio sintomatico	5	9	14
Afta epizootica	39	355	742
Malattie infettive dei suini	18	51	137
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	11	24	61
Rabbia	27	46	72
Rogna	15	27	40
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	10	15
Vaiuolo ovino	5	28	51
Morbo coitale maligno	2	4	5
Influenza del cavallo	2	2	7
Colera dei polli	3	5	16

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** ELENCO N. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5%	27154	375 —	Ottaviano Chiara, Sara, Elena, Amalia, e Giovanna fu *Enrico*, minori, sotto la patria potestà della madre Pellecchia Clementina vedova Ottaviano, dom. in Avellino; con usufrutto vitalizio a Pellecchia Clementina fu Luigi, ved. di Ottaviano *Enrico*, domic. in Avellino.	Ottaviano Chiara, Sara, Elena, Amalia e Giovanna fu *Michele*, minori, ecc., come contro. Con usufrutto vitalizio a Pellecchia Clementina fu Luigi, ved. di Ottaviano *Michele*, domiciliata in Avellino.
3.50%	226530	210 —	Zanoletti *Elvira* di Pietro, moglie di Depetris Luigi, dom. in Acqui (Alessandria). Vincolata.	Zanoletti *Cristina-Camilla-Elvira*, moglie di Depetris *Bartolomeo-Luigi*, dom. in Acqui (Alessandria). Vincolata.
»	509696	70 —		
»	243722	350 —	Giordano *Ferdinanda* fu Giovanni, moglie di Fina Alessandro, dom. a Torino.	Giordano *Marianna-Luigia-Ferdinanda* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 5%	262152	345 —	per l'usufrutto a Costa *Lucia* fu Carlo, ved. di Borgnino Vittore, dom. a Baldichieri (Alessandria).	per l'usufrutto a Costa *Teresa-Lucia* fu Carlo, ved., ecc., come contro.
»	262153	345 —		
»	247760	445 —		
»	247761	445 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 18 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

IL VICE COMMISSARIO DELL'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923, che costituisce il R. corpo del Genio aeronautico;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati nel corpo militare del Genio aeronautico:

Colonnelli	N. 4
Ten. colonnelli	» 8
Maggiori	» 18
Capitani	» 41
Totale . . .	N. 71

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1923.

Il vice-commissario: FINZI.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Intendenza generale.

Direzione superiore del Genio e delle costruzioni aeronautiche.

Notificazione di concorso per 71 posti nel Regio corpo del Genio aeronautico.

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli e per esami a n. 71 posti nei gradi da capitano a colonnello per le varie specializzazioni previste nel corpo del Genio aeronautico.

Art. 2.

L'esame dei titoli e dei documenti avrà inizio il 10 settembre 1923 alle ore 9 in Roma, presso il Commissariato di aeronautica.

Ai concorrenti attualmente in servizio presso l'Aeronautica dello Stato sarà tempestivamente comunicato in quale giorno essi dovranno presentarsi all'esame di concorso.

Art. 3.

La carriera, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del Genio aeronautico sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	Stipendi		Indennità		
	Massimo	Minimo	Professionale	Militare	Carica
Maggiore generale	21,000	19,800	2500	5640	1500
Colonnello	17,000	15,000	2500	4800	900
Tenente colonnello	16,000	14,000	2500	4320	600
Maggiore	14,600	12,000	2500	4080	300
Capitano	13,000	10,000	2500	3120	—
Tenente	11,500	7,500	2500	2640	—

Con provvedimento a parte sarà determinata e disciplinata la corresponsione dell'indennità di volo al personale del Genio aeronautico che sia impiegato in reparti di volo ovvero esegua voli occasionali.

A tutti gli ufficiali del Genio aeronautico sarà corrisposta all'atto della nomina una indennità vestiario di L. 2000.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda coloro i quali posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) ed inoltre soddisfino ad una delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*):

a) laurea in ingegneria conseguita in un Politecnico o in una Scuola di applicazione del Regno; laurea in fisica, laurea in chimica, promozione al grado di tenente nelle armi di artiglieria o genio per aver superato tutti gli esami dei corsi regolari della Scuola di applicazione di artiglieria e genio;

b) essere all'atto della pubblicazione del presente bando comunque in servizio tecnico dell'Aeronautica dello Stato o avervi prestato almeno un anno di servizio tecnico;

c) avere esercitato lodevolmente la professione di costruttore aeronautico per almeno un quinquennio dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui alla lettera *a*), salvo eccezioni per gli specialisti.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato al 20 agosto 1923 i limiti di età prescritti per il corpo del Genio navale per i corrispondenti gradi ai quali concorrono;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alla lettera *b*) se trattasi di certificato di stato libero, *d*) ed *e*) dovranno essere in data non anteriore al 1° luglio 1923.

I concorrenti che siano ufficiali in S. A. P. e funzionari di ruolo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2.40 dovranno pervenire al Commissariato di aeronautica, Intendenza generale dell'aeronautica, entro il 1° settembre 1923, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai seguenti allegati; oltre la ricevuta dell'ufficio del registro pel versamento di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173:

a) documenti specificati all'art. 6;

b) certificato dal quale risultino gli studi compiuti e la votazione finale riportata in detti studi; i concorrenti laureati dovranno presentare inoltre il diploma originale di laurea;

c) dichiarazioni dalle quali risulti:

1° Il tempo passato in servizio aeronautico di Stato o presso l'industria privata e gli incarichi ricevuti;

2° Studi, libri, memorie, progetti, lavori attinenti alla tecnica aeronautica (è sufficiente l'enumerazione dei titoli).

Presentandosi all'esame il candidato dovrà essere in grado di provare quanto ha dichiarato.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato mediante la somma dei coefficienti da assegnarsi ai seguenti elementi:

Anzianità di laurea o anzianità da tenente; votazione riportata nell'esame di laurea o votazione finale della Scuola di applicazione di artiglieria e genio; durata del servizio tecnico prestato nell'Aeronautica dello Stato dopo il conseguimento dei titoli di studio; meriti acquisiti nel predetto servizio; valutazione di altri titoli presentabili dai concorrenti purchè attinenti alla tecnica aeronautica.

Sarà in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad un breve esame inerente allo speciale servizio aeronautico cui il candidato dovrebbe venire destinato.

Art. 10.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo del volo, essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno assoggettarsi a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Art. 11.

Le nomine ad ufficiale del Genio aeronautico saranno conferite dal Commissariato su proposta della Commissione esaminatrice ai concorrenti che abbiano riportato nella valutazione complessiva una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità.

L'assegnazione dei gradi e relativa anzianità sarà fatta su proposta della Commissione, secondo l'ordine di merito risultato dal concorso.

Art. 12.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Commissariato di aeronautica - Intendenza generale - Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche.

Roma, 1° agosto 1923.

Il vice-commissario: FINZI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.